

STATUTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PRESBITERALE

Art. 1.

Per tradurre in realtà lo spirito e le norme del Codice di Diritto Canonico (cann. 281, 1274 § 2), nell'Arcidiocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni è costituito il Fondo di Solidarietà Presbiterale (FSP), con sede presso la Curia diocesana.

Art. 2.

Il Fondo è regolato dal presente statuto approvato dall'Ordinario diocesano, sentito il Consiglio Presbiterale (cfr. statuto CP, art. 2, § 2, b).

Art. 3.

Scopo precipuo del FSP è l'attuazione della solidarietà fraterna e della condivisione dei beni all'interno del Presbiterio, attraverso l'elargizione di contributi speciali ai presbiteri diocesani, ammalati, inabili, anziani, in particolari situazioni di necessità, quando l'assegno dell'Istituto per il Sostentamento del Clero risultasse inadeguato.

Art. 4.

Il FSP è costituito:

- a) dalle offerte pervenute alla Curia diocesana per le binazioni e trinazioni di messe;
- b) dai tributi ordinari e straordinari imposti dall'Ordinario (cfr. Statuto CP, art. 9, § 2, g);
- c) dalle offerte raccolte tra i presbiteri in occasione della messa crismale;
- d) da oblazioni volontarie o lasciti da parte di presbiteri e di laici.

Art. 5.

Il FSP è retto e amministrato da un Consiglio direttivo, presieduto dal vescovo e formato dall'economista diocesano e da due presbiteri eletti dal CP. Fra costoro viene scelto il Segretario-Cassiere.

Art. 6.

I due membri da eleggersi durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un secondo triennio. Venendo essi a mancare, per qualsiasi motivo, saranno sostituiti dai primi dei non eletti.

Art. 7.

Gli interventi di solidarietà saranno richiesti al Consiglio direttivo personalmente dall'interessato o tramite il Vicario foraneo. Le richieste saranno valutate in base alla documentazione presentata. Per interventi di carattere urgente interviene direttamente il Vescovo.

Art. 8.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Consiglio direttivo del FSP invierà al Presbiterio diocesano il resoconto finanziario della sua attività.

Art. 9.

Per quanto non contemplato dal presente statuto si fa riferimento alle norme del CIC.